



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

RICERCA

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

FORMAZIONE

STRUMENTO OPERATIVO #2

# RACCOLTA DATI PERSONE FISICHE 2023

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE  
FISICHE PER L'ANNO 2022

---

*a cura di:*

**Mauro Nicola** - *Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti*

27 GIUGNO 2023



---

## Presentazione

Prosegue, con la pubblicazione di questo secondo strumento operativo, l'attività di continuo e costante supporto della Fondazione di Formazione alla Categoria impegnata nella redazione delle dichiarazioni dei redditi 2022.

Buona stagione della dichiarazione a Tutte e Tutti Noi.

**Mauro Nicola**

*Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti*



## Sommario

1. PREMESSA	4
2. LE NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2023	5
3. I CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL CONTROLLO E LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI	11
ALLEGATO "A"	15
Autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445)	15
ALLEGATO "B"	17
Autocertificazione concessione all'altro genitore del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico	17



## 1. Premessa

La dichiarazione dei redditi modello **REDDITI PF 2023** deve essere presentata da tutte le **PERSONE FISICHE** che:

- siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- abbiano conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- abbiano conseguito redditi sui quali l'imposta si applichi separatamente;
- abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2022.

Con il Provvedimento n. 55597/2023 del 28 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2023, relativo ai redditi 2022.

Con il medesimo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione.

Il modello Redditi PF 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:

- **dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 30 novembre 2023** se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.



## 2. Le novità del modello redditi Persone Fisiche 2023

Le novità contenute nel modello di quest'anno sono le seguenti.

- **Modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote:** sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente:** è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione:** è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi:** è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;
- **Modifica alla disciplina del trattamento integrativo:** il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda;
- **Detrazione per canoni di locazione ai giovani:** ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
- **Credito d'imposta social bonus:** per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;
- **Credito d'imposta per attività fisica adattata:** è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- **Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili:** è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1°



marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;

- **Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy:** per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
- **Credito d'imposta per bonifica ambientale:** se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;
- **Destinazione dell'otto per mille:** da quest'anno è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra";
- **Detrazione al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;**
- **Riduzione della detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciate.**

Ricordiamo inoltre le **principali detrazioni** di cui potrà usufruire il contribuente.

- **Detrazione per il coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- **Detrazione per figli a carico**, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano **solo per i figli con 21 anni o più**. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta. Chi presta l'assistenza fiscale determinerà l'ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 secondo le vecchie regole e applicherà le nuove regole per determinare l'ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l'ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli. Per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi due mesi del 2022, si terrà conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall'assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più. Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il



primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico. Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico;

- **Detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese funebri**, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- **Detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
- **Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
- **Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
- **Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro;
- **Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici** in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- **Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità**, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);
- **Detrazione delle spese di istruzione** per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;



- **Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito;
- **Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi** con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
- **Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- **Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari** nella misura del 19%;
- **Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS** per un importo non superiore a 30.000 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.





**Le spese che danno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, sono detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile**, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Le “**detrazioni**” Irpef riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Le **deduzioni** riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Tra le **deduzioni** ricordiamo:

- i **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico), i **contributi versati per il riscatto degli anni di università**, quelli versati per la **ricongiunzione di periodi assicurativi**, quelli versati al **fondo dalle casalinghe**;
- i **contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita)** per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l'**assegno periodico corrisposto al coniuge** a seguito di **separazione o divorzio**, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le **spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai **genitori adottivi** di minori stranieri;
- i **contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

### **PROSPETTO DEI FAMILIARI - Novità per il periodo d'imposta 2022**

L'art. 1, d.lgs. n. 230/2021 (istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico) ha istituito, **a decorrere dal 1° marzo 2022**, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico, l'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l'articolo 12, TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l'effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:



- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli) di cui al comma 1-*bis*.

**In considerazione della circostanza che la modifica dell'articolo 12 è entrata in vigore a partire dal mese di marzo 2022, si rende necessario descrivere i criteri di liquidazione per la determinazione delle detrazioni per figli a carico, distinguendo tra i due periodi dell'anno, *ante* 1° marzo (normativa precedente) e dal 1° marzo 2022 (nuova normativa).**

**Al riguardo, però, si precisa che al fine del riconoscimento, seppur rapportato ai mesi di gennaio e febbraio 2022, delle agevolazioni di cui alle precedenti lettere b) e c), il rispettivo requisito è da verificare al 31 dicembre 2022 (si veda la circolare n. 4/E/2022).**

Nel prospetto dovranno, pertanto, essere inseriti i dati relativi ai familiari che, nel 2022, sono stati fiscalmente a carico, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone ivi indicate.



### **3. I chiarimenti agenzia delle entrate per il controllo e la conservazione della documentazione da parte dei professionisti**

Facendo seguito alle modifiche normative in merito all'articolo 5 comma 1 e 3 del decreto legislativo Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata del 21 novembre 2014, n.175 riguardante il controllo e la conservazione della documentazione da parte dei professionisti abilitati, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso un provvedimento direttoriale contenente le linee operative indicate, dalla Agenzia delle Entrate stessa, ai Caf aderenti alla Consulta Nazionale dei Caf in caso di accettazione della dichiarazione 730 precompilata senza, e con, modifiche e apposito modello di autocertificazione.

Il documento della Direzione Centrale Servizi Fiscali - Settore Assistenza - Ufficio Assistenza agli intermediari fiscali - chiarisce e semplifica gli adempimenti e gli obblighi a cura dei professionisti inerenti l'attività riguardante il 730, per cui di seguito siamo a sintetizzare per punti quanto previsto e le novità:

#### **A. Assenza di precompilata.**

Rimane obbligatorio acquisire e controllare ai fini della predisposizione del modello, tutta la documentazione probatoria e le relative autocertificazioni di sussistenza delle condizioni soggettive atte all'accesso delle detrazioni/deduzioni e crediti di imposta alla base del visto di conformità, ovvero della circolare annualmente emanata dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'apposizione del visto di conformità, oltre al modello firmato.

#### **B. Presenza di precompilata e accettata SENZA MODIFICHE (come previsto dal punto 4.2 della Circolare Ade n. 11/E del 23/03/2015).**

Gli adempimenti si riducono, e oltre al modello 730 firmato, sarà sufficiente acquisire il nuovo modello di autocertificazione predisposto firmato dal contribuente oltre alle certificazioni reddituali.

#### **C. Presenza di precompilata accettata CON MODIFICHE (come previsto dal punto 4.3 della Circolare Ade n. 11/E del 23/03/2015).**

Rimane obbligatorio quanto previsto al punto A).

In alternativa alcuni adempimenti possono essere ridotti esclusivamente solo riguardo alle spese mediche.

Pertanto in luogo della documentazione completa delle spese mediche, sarà sufficiente acquisire sia il nuovo modello di autocertificazione predisposto firmato dal contribuente, sia il prospetto dettagliato in formato pdf disponibile nel STS sistema tessera sanitaria con le proprie credenziali dispositive SPID/CIE al sito:

<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-cittadini>



ovvero nel sito dell'Agenzia delle Entrate accedendo all'area riservata:

<https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate>

corrispondente a quello indicato nella dichiarazione precompilata, e la sola documentazione delle sole spese mediche aggiuntive, oltre al modello firmato, e alla eventuale altra documentazione probatoria per righe esposta.

Qualora il contribuente avesse delle difficoltà nell'utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in tale materia e, quindi, non fosse in grado di ottenere le apposite credenziali, o comunque di stampare/salvare, il citato prospetto di dettaglio, il professionista acquisirà e conserverà, in luogo di tale prospetto, i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).



**CHECK LIST OPERATIVE**

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA (1)	CODICE FISCALE (indicare anche per figli non residenti)	MESI A CARICO (2)	Minore di 3 anni (gen/feb)	Reddito del familiare (3)	% detrazione (4)	N. MESI detrazione figli (5)	
							Col. 9	Col. 10
Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli (50%; 100% per coniuge a carico)								
Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente								
<b>(1)</b> C = coniuge – F1 = primo figlio – F = figli oltre il primo – A= altro familiare – D= figlio disabile								
<p><b>(2)</b> Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.</p> <p>Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;</li> <li>• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;</li> <li>• il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime dei minimi o forfettario;</li> <li>• il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.</li> </ul> <p>Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;</li> <li>• i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".</li> </ul> <p>Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano, dallo stesso, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;</li> <li>• i discendenti dei figli;</li> <li>• i genitori (compresi quelli adottivi);</li> <li>• i generi e le nuore;</li> <li>• il suocero e la suocera;</li> </ul>								



- *i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);*
- *i nonni e le nonne.*

**(3)** *La compilazione di questa casella serve per verificare la condizione di familiare a carico e la eventuale differente attribuzione della detrazione per figli a carico.*

**(4)** *La percentuale di detrazione è, solitamente, del 50% per ciascun genitore. È ammessa l'attribuzione del 100% al genitore con reddito superiore.*

**(5)**

- *Colonna 9 (gennaio/febbraio): indicare 1 se il figlio è stato a carico solo nel mese di gennaio o febbraio. Indicare 2 se il figlio è stato a carico in tutti e 2 i mesi di gennaio e febbraio.*

- *Colonna 10 (da marzo 2022 se 21 anni o più): indicare 10 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per il tutto periodo da marzo 2022 a dicembre 2022. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni di questi mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2001 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2022, indicare "5". Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2022, questa colonna non va compilata.*



## ALLEGATO "A"

# **AUTOCERTIFICAZIONE (AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. DEL 28 DICEMBRE 2000 N° 445)**



## AUTOCERTIFICAZIONE

**(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ ai fini del riconoscimento delle detrazioni e deduzioni per l'anno d'imposta 2022, consapevole delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. del 28/12/2000 n° 445, con la presente autocertificazione

### DICHIARA

- In caso di accettazione della dichiarazione 730/2023 precompilata presentata senza modifiche tramite il professionista abilitato
  - di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione 730 precompilata senza apportare alcuna modifica, ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.lgs. 21/11/2014 n. 175.
- In caso di modifica della dichiarazione 730/2023 precompilata presentata tramite il professionista abilitato
  - di avere esibito in luogo della documentazione relativa alle spese sanitarie (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il prospetto dettagliato delle stesse riportato nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria e che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
- Che sussistono e sono rispettate le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti di imposta indicati nella dichiarazione 730/2023.
- Di aver conferito incarico alla trasmissione telematica della dichiarazione 730/2023 in Agenzia delle Entrate al professionista abilitato.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

In fede

(firma leggibile)

**Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento in corso di validità**





## ALLEGATO "B"

# AUTOCERTIFICAZIONE CONCESSIONE ALL'ALTRO GENITORE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE INTEGRALE (100%) PER FIGLI A CARICO



**AUTOCERTIFICAZIONE**  
**concessione all'altro genitore**  
**del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale: \_\_\_\_\_

in qualità di genitore di:

nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF
nome	Cognome	CF

**DICHIARA**

nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 12, c. 1, lett. c), del TUIR, di concedere all'altro genitore sig/sig.ra \_\_\_\_\_ il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico<sup>1</sup>.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**TESTO dell'art. 12 co. 1 l. c) TUIR:**

*c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. **La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.** In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)*

<sup>1</sup> Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta.